SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 524)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce quasi testualmente con alcune modifiche di non rilevante importanza, quello presentato al Senato nella precedente legislatura (atto n. 1372), poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Come è stato già osservato, la domanda di giustizia è notevolmente aumentata negli ultimi anni e l'attuazione del precetto, contenuto nella VII disposizione transitoria della Carta costituzionale, di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, si impone con l'urgenza dettata dalla crisi della giustizia, da tutti riconosciuta. Tuttavia, non è possibile che in breve lasso di tempo sia risolto il complesso problema, anche se nel trentennio ormai quasi trascorso dalla data della emanazione della Costituzione sono stati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

compiuti studi, elaborati testi e fatte proposte che costituiscono certamente valido materiale per una concreta formulazione di legge.

Nel frattempo, per favorire una più sollecita risposta alla domanda di giustizia in materia civile, sembra opportuno avvalersi degli organi giudiziari esistenti, provvedendo ad aggiornamenti atti a valorizzare la loro potenzialità operativa.

Con il presente disegno di legge si vuole rivitalizzare un istituto, quello del conciliatore, che, convalidato da una pluridecennale esperienza e, arricchito, durante tali anni, da una lunga tradizione, sembra meritevole della massima considerazione.

A tal fine è sembrato necessario procedere ad una completa rielaborazione delle norme riguardanti il conciliatore, comprese sia nell'ordinamento giudiziario sia nel codice di procedura civile, per adeguare la disciplina riguardante la nomina e lo stato giuridico di detto giudice onorario al sistema democratico delineato dalla Costituzione repubblicana e nel contempo per snellire il processo e rendere più facile al cittadino l'accesso alla giustizia nella materia che, se pure di interesse economico più modesto, può riguardare un notevole numero di persone.

Con l'articolo 1 si è adeguato l'articolo 20 dell'ordinamento giudiziario, relativo alle sedi degli uffici di conciliazione, alle disposizioni contenute nella legge 8 aprile 1976, n. 278, prevedendo l'istituzione di uffici di conciliazione nei Comuni con popolazione non inferiore ai 40.000 abitanti che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni.

È stata, poi, prevista la possibilità per il presidente del tribunale di incaricare temporaneamente dell'ufficio, in caso di vacanza o d'impedimento non superiore ai 6 mesi, il conciliatore o il vice-conciliatore di un ufficio vicino, essendo sembrato non opportuno stabilire la sostituzione per assenze dovute a causa transitoria, ed avendo voluto evitare che per periodi di tempo considerevole l'ufficio sospendesse la propria attività.

Con gli articoli 2 e 3 si è integrato l'articolo 23 dell'ordinamento giudiziario in ordine alla nomina del conciliatore e del vice-conciliatore definendo, in particolare, che non debba avere un'età inferiore ai 25 anni, un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e che possa essere nominata anche persona residente nel mandamento, qualora nel Comune non si trovi persona residente che abbia i requisiti per la nomina.

Con l'articolo 3 si è stabilito, anche modificando l'articolo 24 dell'ordinamento giudiziario, che la nomina dei conciliatori e dei vice-conciliatori da parte del Consiglio superiore della magistratura avvenga su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente, tenuto conto delle designazioni per le nomine da effettuarsi dai consigli comunali interessati e dai consigli dell'ordine forense della relativa circoscrizione secondo le disposizioni dell'articolo 4.

Si è ritenuto necessario prevedere la proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente in quanto questo è l'organo istituzionalmente preordinato per fornire pareri al Consiglio superiore della magistratura nella materia relativa alla carriera dei magistrati.

Inoltre, si è ritenuto opportuno introdurre la partecipazione attiva degli organi rappresentativi della volontà popolare, che concorre, sia pure in modo indiretto, alla designazione delle persone ritenute adatte ad assumere le funzioni giurisdizionali e della categoria professionale che, in quanto indispensabile ausiliaria dell'amministrazione della giustizia, è la più qualificata ad esprimere pareri sull'attitudine alla funzione giudiziaria dei cittadini da essa designati.

Dall'incontro dialettico delle diverse componenti interessate ad una retta amministrazione della giustizia, potrà scaturire la più obiettiva designazione delle persone ritenute capaci di assolvere la funzione, sulla base di elementi, di cui dispongono gli organi locali, che permettano la valutazione complessiva della personalità di ciascun aspirante.

L'emanazione dell'atto definitivo resta però di competenza del Consiglio superiore della magistratura, che è l'organo costituzionale preposto alla nomina dei magistrati e che, attraverso il procedimento avanti de-

scritto, dispone di tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole ed oculata.

Si è ritenuto opportuno mantenere la facoltà di delega da parte del Consiglio superiore della magistratura ai presidenti delle corti d'appello con le forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Il conciliatore dura in carica tre anni e non può essere riconfermato più di una volta. Tale sistema consente, da un lato, di farlo permanere nell'ufficio per un periodo sufficientemente ampio e, dall'altro, di permettere l'inserimento di nuovi elementi idonei evitando, altresì, la professionalità dell'ufficio (articolo 5).

Le incompatibilità sono state specificate nell'articolo 6, che sostituisce così la più generica formulazione dell'articolo 26 dell'ordinamento giudiziario, mentre l'articolo 7 ripropone sostanzialmente l'articolo 27 del citato ordinamento con il solo ampliamento del divieto di assistenza professionale davanti agli uffici del conciliatore del circondario anzichè davanti all'ufficio stesso. È sembrato che tale divieto potesse costituire ulteriore elemento garantistico della imparzialità del giudice più che per se stesso per la comune *opinio* che deve assistere il magistrato nell'ambiente nel quale opera.

In ordine alla decadenza dall'ufficio si è aggiunta, rispetto all'articolo 26 dell'ordinamento giudiziario, come causa il raggiungimento del 70° anno di età e, per la dispensa, si è precisato che il provvedimento può essere adottato, oltre che per dimissioni volontarie, anche per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga oltre sei mesi (articolo 8).

La revoca è prevista dall'articolo 9 in base al quale la stessa può essere disposta dal Consiglio superiore su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente. Ciò in base al principio che alla revoca deve provvedere la stessa autorità che è investita dai poteri di nomina. Inoltre, essendo la revoca disposta per inettitudine o per grave o abituale violazione dei propri doveri, si è ritenuto necessario consentire la difesa dell'incolpato con le forme stabilite per la dispensa dal servizio dei magistrati ordinari dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

L'ufficio del giudice conciliatore e vice conciliatore rimane onorario, ma non è più gratuito.

Con l'articolo 10 è prevista la corresponsione di un compenso unitario globale per ogni provvedimento che abbia deciso il giudizio e per ogni conciliazione risultante da processo verbale.

Senza modificare la natura di tali organi, che sono e restano incaricati della funzione giudiziaria a titolo onorifico e svolgono le attribuzioni loro proprie come *munus publicum*, si ritiene che sia necessario tenere presente la nuova, attuale realtà socio-economica nella quale, accanto ai riflessi di carattere morale e sociale che indubbiamente la carica ha, si richiede, secondo l'opinione concorde, che l'attività non implichi un danno economico, sia pure sotto forma di lucro cessante. È evidente, infatti, che lo svolgimento della funzione giudiziaria importa sottrazione al tempo che la persona investita di detta funzione normalmente dedica alla sua attività. Orbene, considerato che l'attività di tali giudici onorari sarà incrementata così da richiedere un maggior impegno di energia e di tempo rispetto a quello attuale, sembra giusto prevedere in favore dei conciliatori la corresponsione di un compenso unitario globale che, pur non rappresentando il perfetto corrispettivo del loro lavoro intellettuale, costituisca una indennità parzialmente remunerativa in quanto corrisposta per il minore introito che essi hanno in conseguenza del minor tempo dedicato alla loro normale attività.

Si ritiene, cioè, doveroso mantenere per codesto compenso la medesima natura di indennità che la vigente legislazione (articoli 32, secondo comma, e 208 dell'ordinamento giudiziario) attribuisce alla remunerazione fissata per i vice-pretori reggenti, essendo identica la funzione svolta in entrambi i casi ed essendo analogo l'impegno di lavoro e di tempo che una attività assidua richiede.

Per determinare la misura di tale compenso si è ritenuto di utilizzare il mezzo del decreto interministeriale, analogamente a

quanto sancito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, per i compensi dovuti ai componenti delle Commissioni tributarie. È possibile, in tal modo, stabilire il compenso sulla scorta di tutti gli elementi di fatto che saranno ritenuti meritevoli di costituire base di valutazione per una giusta misura rapportata alle disponibilità di bilancio, al valore monetario della lira, al costo del lavoro intellettuale e agli indici statistici normalmente utilizzati a tal fine. E ciò senza dovere di volta in volta intervenire con il mezzo legislativo.

Per provvedere al personale ausiliario, necessario in seguito all'aumento di competenza del conciliatore ed alle nuove attribuzioni previste in materia di equo canone, con l'articolo 11 si è provveduto ad integrare l'articolo 28 dell'ordinamento giudiziario stabilendo che, a svolgere l'attività del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonchè quella di commesso, saranno chiamati dipendenti del Comune designati dalla giunta comunale e posti a disposizione del giudice conciliatore anche in giorni ed ore limitati.

In tal modo si può consentire un maggior impegno da parte degli uffici di conciliazione usufruendo del personale del Comune soltanto in quei periodi nei quali le esigenze del lavoro di conciliazione lo richiedano.

Proprio al fine di limitare le spese per il funzionamento degli uffici di conciliazione viene consentito ai Comuni dall'articolo 12 di riunirsi in consorzio per provvedere alla gestione dei servizi relativi.

L'articolo 13 ha modificato l'articolo 29 dell'ordinamento giudiziario in materia di vigilanza sugli uffici di conciliazione, rinviando alle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, ritenute applicabili per garantire l'indipendenza del giudice onorario, che, nell'esercizio della giurisdizione, è pari al magistrato dell'ordine giudiziario.

L'articolo 14 è formalmente nuovo, ma sostanzialmente non è innovativo della normativa precedente, in quanto il giudice conciliatore ha sempre svolto una funzione conciliativa oltre a quella contenziosa in materia civile. Nell'esercizio di quest'ultima funzione le sue decisioni sono basate sul diritto o sull'equità in conformità alle disposizioni degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.

Innovativa è certamente la normativa riguardante i vice pretori onorari di cui all'articolo 15 che sostituisce l'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario. Per le ragioni avanti dette, sono stati, infatti, estesi ai vice pretori onorari il sistema di nomina già previsto per i conciliatori dagli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge ed il sistema di compenso di cui all'articolo 10.

Con gli articoli 16 e 17 viene rideterminata la competenza del giudice conciliatore e del pretore nell'intento di favorire una più sollecita risposta alla domanda di giustizia in materia civile, provvedendo ad aggiornare i valori delle controversie loro affidate allo scopo di utilizzare tutta la loro potenzialità operativa.

In particolare, per quanto attiene al conciliatore, giova premettere che questo istituto, arricchito da una pluridecennale esperenza, appare meritevole della massima considerazione.

Il conciliatore ha sempre svolto una intensa attività nell'amministrazione della giustizia; basti considerare che furono pronunziate dai conciliatori nel 1880 circa il 70 per cento delle sentenze civili emesse in Italia, e che ancora nel 1940, al momento della riforma del processo civile, l'apporto del conciliatore era elevatissimo, avendo esaurito 550.168 procedimenti civili su un totale di 758.438.

Invece, nel 1976, i conciliatori esaurirono soltanto 25.475 giudizi civili su un totale di 538.000, e cioè circa il 4,7 per cento.

Le cause di una così notevole riduzione dell'apporto quantitativo del conciliatore vanno ricercate non già nella sopravvenuta mancanza di fiducia nell'opera qualitativa di detto giudice, bensì nella nota svalutazione monetaria, che di anno in anno ha corroso il valore economico della lira e ha reso sconsigliabile, per la parte che eserciti il suo diritto in base a considerazioni di natura economica piuttosto che per animosità o per carattere litigioso, la instaurazione di

un giudizio che, allo stato, importa un costo superiore al doppio del valore della causa ed implica un dispendio di energia per un tempo certamente sproporzionato rispetto al vantaggio conseguibile.

Sembra, perciò, necessario aumentare adeguatamente la competenza del conciliatore che, già più volte elevata dal 1942, anno di entrata in vigore del codice di procedura civile vigente, risulta attualmente nei limiti di lire 50 mila fissati dalla legge 25 luglio 1966, n. 571.

Dovendo determinare la misura dell'aumento appare giusto fare riferimento al volume degli affari che, per effetto dello spostamento della competenza, passerebbe al conciliatore e si ritiene di dover accrescere la percentuale dei giudizi civili attualmente trattati da detto giudice, di almeno 5 volte. Si è pervenuti così a determinare la competenza del conciliatore in lire 750.000.

L'immediata nomina dei giudici onorari nei posti vacanti permetterà di disporre di magistrati in un numero complessivo tale da essere proporzionato al volume degli affari giudiziari così da ottenere la sollecita definizione delle vertenze.

Le medesime ragioni che sono state poste a base dell'aumento delle competenze, inducono a provvedere ad elevare la misura del valore delle cause che il conciliatore decide secondo equità ed inappellabilmente.

È noto che il fondamento della disposizione legislativa in causa che, derogando dal principio della legalità di applicazione generale, impone al giudice di decidere secondo equità, va ricercato nella minima entità economica della controversia, che, a giudizio del legislatore, mal si attaglia ad una decisione di puro diritto, considerate le particolarità che normalmente caratterizzano i rapporti giuridici di poco valore economico. Posto ciò, sembra che nell'economia della società italiana attuale, notevolmente sviluppatasi rispetto al 1966, data dell'ultima variazione della misura indicata nel capoverso dell'articolo 113, possano considerarsi di minima entità economica le controversie aventi il valore di lire 250.000 (articolo 18), valutato nel contempo l'indice del tasso di svalutazione che si è venuta accumulando nell'ultimo decennio.

Le sentenze emesse nelle controversie aventi tale valore sono inappellabili (articolo 339 del codice di procedura civile così modificato dall'articolo 22 del disegno di legge).

In correlazione con lo spostamento della competenza del conciliatore, si è provveduto ad aumentare la competenza del pretore che, come è noto, è attualmente limitata alle cause di valore non superiore a lire 750.000, e a quelle relative ai beni immobili, di valore non superiore a lire 300.000.

Si ritiene che il volume degli affari in atto trattati dal pretore vada sostanzialmente mantenuto, tenuto conto del numero dei magistrati che vi sono addetti, della opportunità di ridurre il tempo di durata del processo davanti ai tribunali alleggerendone il carico e della entità della svalutazione monetaria.

La competenza è fissata, perciò, in lire 3 milioni. Tale valore è indicato anche per le cause relative a beni immobili in quanto, a seguito dell'avvenuta soppressione dei tributi diretti immobiliari verso lo Stato (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60), si è reso necessario rinvenire un nuovo criterio di determinazione del valore dei beni immobili, in sostituzione di quello applicato dal vigente articolo 15.

Nell'ambito dell'aumentata competenza del conciliatore è sembrato opportuno rendere più sollecito il corso della giustizia in quelle controversie di limitato valore economico che, per la peculiarità che normalmente le caratterizzano, di più si prestano ad una rapida decisione, non abbisognevole di complesse attività istruttorie.

Si è ritenuto, a tale scopo, necessario intervenire nel sistema processuale regolando il procedimento relativo alle cause di valore non superiore a duecentocinquantamila lire per le quali il conciliatore pronuncia secondo equità sentenza non appellabile, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Il procedimento che si introduce sembra particolarmente adatto a tali cause in quan-

to consente una rapida trattazione dei processi estendendo ad esse le linee essenziali del rito riguardante le controversie di lavoro nella parte che dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto più valida, recentemente recepite per i provvedimenti relativi alla determinazione dell'equo canone.

La domanda assume la forma del ricorso nel quale devono essere contenuti tre dati salienti: 1) l'indicazione del giudice; 2) la esposizione dei fatti; 3) la determinazione dell'oggetto (articolo 21/320).

Si è comunque mantenuta ferma la possibilità di proporre verbalmente la domanda, sembrando ciò in armonia con l'auspicata semplificazione del procedimento davanti ai giudici monocratici per le cause di modesto valore e cioè per quelle che sembrano le più adatte ad essere promosse anche senza la forma scritta.

Per favorire in tutti i modi la partecipazione diretta del cittadino al giudizio, si è, poi, stabilito (articolo 21/319) che le parti possano essere rappresentate da un familiare — coniunge, parente o affine — con la semplice formalità del mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato o conferito con dichiarazione resa davanti al conciliatore. Peraltro il mandato deve comprendere la facoltà di transigere e con ciò si è assicurata la possibilità di addivenire rapidamente alla composizione della vertenza in qualsiasi momento dell'*iter* processuale.

L'articolo 21/321, regolando la costituzione delle parti nel giudizio, ha adottato la disciplina del processo del lavoro caratterizzata dalla fissazione dell'udienza di discussione da parte del giudice con la previsione di un termine per la notificazione al convenuto.

Quest'ultimo, all'atto della costituzione, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali; non è stata estesa la sanzione della decadenza alle eccezioni processuali e di merito perchè la possibilità della difesa personale e la semplificazione del procedimento mal si conciliano con un siffatto rigorismo formale.

L'articolo 21/322 statuisce per il caso di intervento di altri soggetti nel processo; si è ritenuto opportuno limitare l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 del codice di rito alla prima udienza e ciò per evitare che, fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, della chiamata in garanzia e dell'intervento *jussu iudicis*, il procedimento possa subire rallentamento a causa della volontaria partecipazione di terzi.

Con l'articolo 21/322-*bis* si è provveduto a disciplinare l'istruttoria della causa mantenendo fermo il principio già fissato nel processo del lavoro e cioè che l'attività di istruzione deve essere concentrata, in linea di massima, in una sola udienza.

È stato ritenuto necessario l'interrogatorio libero delle parti alla prima udienza in modo che il conciliatore possa conoscere direttamente dalle parti i termini della vertenza e tentare, prima dell'istruzione, la conciliazione della controversia.

Analogamente a quanto stabilito per il processo del lavoro, è stata prevista la possibilità di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale con facoltà di conciliare e transigere la controversia.

L'istruttoria deve essere concentrata quanto più è possibile: a tal fine è stato stabilito che l'assunzione dei mezzi di prova deve avvenire nella stessa prima udienza nella quale sono stati ammessi o, al più, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Si è poi conferito al giudice conciliatore il potere di disporre d'ufficio i mezzi di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, così da rendere possibile un più incisivo intervento del giudice nell'istruttoria di quelle cause per le quali è ammessa la mancanza della difesa tecnica ed è, quindi, necessario colmare le eventuali lacune dell'attività istruttoria.

Tanto più ciò è vero per le controversie in considerazione, da definirsi con giudizio di equità, per le quali è quanto mai opportuno che il giudice possa esercitare la sua ampia discrezionalità di valutazione disponendo di tutte le risultanze processuali utili.

In questa prospettiva il conciliatore può disporre d'ufficio le prove testimoniali formulandone i relativi capitoli.

In tema di decisione della causa (articolo 21-322-*ter*) è stato tenuto fermo il principio del processo del lavoro secondo il quale la lettura del dispositivo deve avvenire subito dopo la discussione della causa, con contestuale deposito della motivazione, quando possibile; in ogni altro caso la motivazione della sentenza deve essere depositata in cancelleria nei quindici giorni successivi.

La conciliazione in sede non contenziosa era già prevista negli articoli 321 e 322, primo comma.

Si è ritenuto opportuno prevederne una compiuta e precisa disciplina (articolo 21/322-*quinquies*) allo scopo di valorizzare meglio la funzione conciliativa prima della introduzione del giudizio, consentendo altresì alle parti, qualora ricorra la competenza del conciliatore, di poter procedere immediatamente, se d'accordo, nelle forme contenziose.

Le medesime finalità di speditezza sono perseguìte attraverso la norma riguardante il procedimento di liquidazione dei danni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti.

Con gli articoli 23 e 24 sono state disciplinate, in via transitoria, rispettivamente la nomina dei conciliatori secondo il nuovo procedimento introdotto dal disegno di legge e la definizione delle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della normativa.

Il criterio seguìto corrisponde a quello già adottato in analoghi casi.

La normativa proposta importa un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Dovendone determinare la misura si ritiene che si debba prevedere che l'incentivo introdotto con il disegno di legge determinerà un aumento molto considerevole delle cause definite dal conciliatore e dai vice pretori (con esclusione dei vice pretori reggenti) e conseguentemente, pur contenendo l'indennità in misura analoga a quella fissata per i presidenti delle commissioni tributarie, si debba indicare per l'anno 1980 l'onere finanziario di lire 13 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEL GIUDICE CONCILIATORE

Art. 1.

(Sede degli uffici di conciliazione)

In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale o provinciale, nonchè in quelli con popolazione non inferiore ai 40 mila abitanti che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni secondo la legge 8 aprile 1976, n. 278, possono essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, uffici distinti di giudici conciliatori, ciascuno con sede nel territorio di sua competenza.

A ciascun ufficio di conciliazione è addetto un vice conciliatore; o possono esservi addetti, se necessario, più vice conciliatori. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo sia del giudice conciliatore che del vice conciliatore, il presidente del tribunale, sentito il parere del consiglio giudiziario, può incaricare temporaneamente dell'ufficio il conciliatore o il vice conciliatore di un ufficio vicino.

Qualora l'impedimento si protragga per oltre sei mesi si provvede a nuova nomina.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

Per la nomina a giudice conciliatore e a vice conciliatore sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per con-

travvenzione, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 25 anni;

f) avere la residenza nel Comune in cui devono essere esercitate le funzioni di conciliatore o di vice conciliatore o in un Comune del mandamento in cui è compreso l'ufficio di conciliazione;

g) avere un titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media superiore; in ogni caso sono preferiti i laureati in giurisprudenza.

Art. 3.

(*Nomina nell'ufficio*)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, ma la nomina può essere delegata, con le forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, ai presidenti delle corti di appello.

Il Consiglio superiore della magistratura o i presidenti delle corti di appello provvedono alla nomina, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente.

Ai fini previsti dal comma precedente, il presidente del consiglio giudiziario tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei Comuni interessati di darne notizia, mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dai documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e da una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il consiglio giudiziario formula la proposta, indicando, se possibile, una terna di nomi, scelti con preferenza assoluta tra i residenti nel Comune nel quale si debbono esercitare le funzioni di conciliatore o di vice conciliatore, sulla base delle domande ricevute e degli elementi in suo possesso e

tenuto conto, altresì, delle designazioni che gli pervengono dai consigli comunali interessati e dai consigli dell'ordine forense della circoscrizione nella quale è compreso l'ufficio a cui si riferisce la nomina.

Art. 4.

(*Designazioni per la nomina*)

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo precedente, ogni triennio i consigli comunali interessati debbono procedere con voto segreto alla designazione, per ogni ufficio, di sei cittadini ritenuti idonei all'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore per requisiti di cultura, indipendenza, carattere e prestigio.

I nomi delle persone designate debbono essere comunicati al presidente del consiglio giudiziario competente almeno un mese prima della scadenza della nomina del giudice conciliatore o vice conciliatore in carica.

Nello stesso termine, anche il consiglio dell'ordine forense della circoscrizione nella quale è compreso l'ufficio a cui la nomina si riferisce può designare persone ritenute idonee comunicandone i nomi al presidente del consiglio giudiziario competente.

Art. 5.

(*Durata dell'ufficio*)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori durano in carica tre anni, possono essere confermati una volta e cessano dalla carica al termine del triennio.

Art. 6.

(*Incompatibilità*)

L'ufficio del giudice conciliatore e di vice conciliatore è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, consigliere provinciale e comuna-

le, segretario del Comune in cui ha sede l'ufficio;

b) magistrato o impiegato dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;

c) appartenente alle Forze armate dello Stato in attività di servizio;

d) impiegato dell'Amministrazione dell'interno in attività di servizio;

e) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

Art. 7.

(*Divieto di assistenza professionale*)

L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, nè può rappresentarle davanti agli uffici di giudice conciliatore del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

Art. 8.

(*Decadenza e dispensa dall'ufficio*)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori decadono dall'ufficio per il raggiungimento del settantesimo anno di età, per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) dell'articolo 2, o per causa sopravvenuta di incompatibilità.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

Tutti i predetti provvedimenti sono adottati, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente, dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dai presidenti delle corti di appello.

Art. 9.

(*Revoca dall'ufficio*)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori, in caso di interdizione o in caso di grave o

abituale violazione dei propri doveri, possono essere revocati dall'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente con le forme previste per la dispensa dal servizio dei magistrati ordinari dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 10.

(*Natura onoraria dell'ufficio*)

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore è onorario.

A coloro che lo ricoprono è corrisposto un compenso unitario globale per ogni sentenza che definisce il processo davanti a loro, nonchè per ogni verbale di conciliazione in sede contenziosa.

L'entità del compenso è determinata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

(*Cancelleria di conciliazione e personale ausiliario*)

Le funzioni di cancelleria presso il giudice conciliatore sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria designato dal sindaco e quelle degli ufficiali giudiziari dai messi comunali.

Dipendenti del Comune designati dalla giunta comunale sono posti a disposizione del giudice conciliatore, anche per giorni ed ore limitati, per svolgere le attività del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quelle di commesso, secondo le esigenze richieste dall'entità degli affari trattati.

Fermo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, in ordine alle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari, i Comuni provvedono altresì alla fornitura degli edifici e all'arredamento degli uffici dei giudici conciliatori.

Art. 12.

(*Consorzi fra Comuni*)

I Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per provvedere alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici di conciliazione.

Art. 13.

(*Rinvio*)

La sorveglianza sugli uffici di conciliazione è esercitata in conformità delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Ai giudici conciliatori si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre norme di ordinamento giudiziario.

Art. 14.

(*Funzioni del giudice conciliatore*)

Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto o l'equità in conformità del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.

Art. 15.

(*Estensione ai vice pretori onorari di norme relative ai giudici conciliatori*)

Alla nomina dei vice pretori onorari si provvede con le forme e nei modi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Nei termini stabiliti, anche i competenti consigli notarili possono designare notai ritenuti idonei per la nomina, comunicandone i nomi al presidente del consiglio giudiziario competente.

Ai vice pretori onorari si applicano altresì per il compenso del lavoro svolto anche in

materia penale le disposizioni dell'articolo 10.

Il vice pretore onorario che esercita le funzioni di supplente nelle sezioni del tribunale ha diritto per ogni giorno nel quale svolge le sue funzioni alle indennità spettanti ai giudici popolari delle corti di assise.

CAPO II

NORME DI PROCEDURA

Art. 16.

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7 - (*Competenza del conciliatore*). — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore alle lire settecentocinquantamila quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Entro gli stessi limiti di valore stabiliti dal comma precedente, il conciliatore è altresì competente per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili ».

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire tre milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

Art. 18.

Il primo e secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore, quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila.

Davanti ai conciliatori quando il valore della causa eccede le lire duecentocinquan-

tamila e davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un difensore. Il conciliatore e pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale delle parti, possono autorizzarle a stare in giudizio di persona ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire duecentocinquantamila e che riguardano diritti disponibili delle parti ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 21.

Il Capo II del Titolo II del Libro II del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE NELLE CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE A DUECENTOCINQUANTAMILA LIRE E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE NON CONTENZIOSA

Art. 319. - (*Rappresentanza davanti al conciliatore*). — Davanti al conciliatore, le parti che non stanno in giudizio personalmente possono farsi rappresentare, anzichè da un difensore, dal coniuge, da un parente o da un affine che sia munito di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato.

Il mandato può essere conferito anche con dichiarazione resa davanti al conciliatore e comprende sempre il potere di transigere e conciliare la controversia.

Art. 320. - (*Forma della domanda*). — Davanti al conciliatore la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

La domanda si può anche proporre verbalmente, e in tal caso il conciliatore ne fa redigere processo verbale.

Art. 321. - (*Costituzione delle parti*). — Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale di cui all'articolo precedente, il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di trattazione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, almeno quindici giorni prima dell'udienza e non meno di quaranta giorni prima, se la notificazione debba effettuarsi all'estero.

Il convenuto può costituirsi o mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, oppure direttamente davanti al conciliatore nella prima udienza.

All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Quando la domanda riconvenzionale è proposta all'atto della costituzione in udienza, l'attore può chiedere il rinvio della causa per proporre le sue difese.

Le parti che non lo abbiano già fatto precedentemente debbono eleggere domicilio con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Art. 322. - (*Litisconsorzio necessario e intervento volontario*). — Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il conciliatore fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il prov-

vedimento, nonchè l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo precedente.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 322-*bis*. - (*Trattazione e istruzione probatoria della causa*). — Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal conciliatore ai fini della decisione.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire il potere di transigere e conciliare la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Nella prima udienza, quando la conciliazione non sia riuscita, il conciliatore, se la causa non è matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritiene rilevanti, e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono assunte nella stessa udienza in cui sono ammesse o, qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal conciliatore, risponde ai quesiti con dichiarazioni integralmente raccolte a verbale alla stessa udienza o ad altra immediatamente successiva. Qualora tuttavia appaia indispensabile che il consulente rediga una relazione scritta, il conciliatore fissa per il deposito un termine non superiore a venti giorni non prorogabile.

Esaurita l'assunzione delle prove, nella stessa udienza il conciliatore può disporre anche d'ufficio nuovi mezzi di prova, quando

ne risulti necessaria l'assunzione a seguito delle prove già raccolte.

Le udienze di mero rinvio sono vietate. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza fissata ai sensi degli articoli 181, primo comma, e 309, il conciliatore ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

Art. 322-*ter*. - (*Decisione della causa*). — Quando la causa è matura per la decisione, il conciliatore indica alle parti le questioni dibattute e le invita a precisare le conclusioni e a procedere nella stessa udienza alla discussione orale della causa.

Tuttavia, quando le parti ne fanno richiesta e il conciliatore lo ritiene necessario, la discussione della causa può essere rinviata all'udienza immediatamente successiva e le parti possono essere autorizzate a presentare note difensive da depositare in cancelleria tre giorni prima dell'udienza.

Nell'udienza, il conciliatore, esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Unitamente al dispositivo, il conciliatore può anche redigere e leggere la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. In ogni altro caso la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 322-*quater*. - (*Esenzione fiscale ed esecuzione delle notificazioni*). — Gli atti del processo e i provvedimenti sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; la sentenza è altresì esente da tassa di registrazione.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Art. 322-*quinquies*. - (*Conciliazione in sede non contenziosa*). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta

con ricorso o verbalmente al giudice conciliatore del Comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale ed effettua l'invito di cui al comma precedente.

Le parti possono anche, senza alcuna formalità, comparire insieme davanti al giudice conciliatore per la conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, le parti, qualora ricorra la competenza del giudice conciliatore, possono d'accordo chiedere che si proceda immediatamente nelle forme contenziose. Il conciliatore fa redigere processo verbale della domanda dell'attore e delle eccezioni del convenuto, disponendo che il giudizio prosegua in conformità degli articoli 319 e seguenti.

Nell'ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il conciliatore, dopo la redazione del processo verbale, pone un termine per l'invio della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo 22 e fissa per il prosieguo la prima udienza immediatamente successiva al decorso del termine di sessanta giorni previsto nel suddetto articolo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma ».

Art. 22.

L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339. - (*Applicabilità delle sentenze*). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o

dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

CAPO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(*Cause civili pendenti*)

Le norme previste dall'articolo 21 sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

Art. 24.

(*Norme particolari*)

Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione, contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, approvati rispettivamente con leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 26 febbraio 1948, n. 5, e nelle relative norme di attuazione, nonchè le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 25.

(*Abrogazione di norme incompatibili*)

È abrogato il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 26.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

(*Entrata in vigore*)

Entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, i sindaci e i consigli comunali provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4.

Nei dieci mesi successivi, il Consiglio superiore della magistratura, anche prima della cessazione dall'ufficio, per scadenza del termine, dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei vice pretori onorari in carica, provvede al rinnovo delle nomine nei modi e nelle forme di cui alla presente legge.

Per quanto non previsto dai commi precedenti, la presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.